

Allegato –D- alla raccolta n. 7593
STATUTO DELLA FONDAZIONE
" VOICE OVER FOUNDATION ETS "
Capo I COSTITUZIONE, SEDE, SCOPO, DURATA

Art. 1

Costituzione

È costituita una fondazione senza scopo di lucro denominata **“Voice Over Foundation ETS”** (la “Fondazione”).

Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione, nell’ambito del genere delle Fondazioni disciplinato dal Titolo IV del Codice del Terzo Settore, di cui al Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, nonché, in quanto compatibili, dalle norme del Codice Civile, dalle relative disposizioni di attuazione e da ogni altra applicabile normativa, di natura primaria o secondaria (di seguito la **“Normativa Applicabile”**).

La denominazione della **“Voice Over Foundation ETS”** è riportata in qualsiasi segno distintivo utilizzato per lo svolgimento dell’attività e in qualunque comunicazione rivolta a terzi ed in genere al pubblico.

La Fondazione indica gli estremi di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Art. 2

Sede - Delegazioni - Uffici

La sede legale della Fondazione è fissata in Milano.

La sede potrà essere spostata nell’ambito dello stesso Comune con una semplice delibera dell’organo amministrativo.

Il Consiglio di Amministrazione può istituire e sopprimere delegazioni, sedi operative, ed uffici sia in Italia che all’Estero.

Art. 3

Finalità e Attività di interesse generale

La Fondazione, svolgendo una o più attività di interesse generale, ha l'esclusivo perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, di solidarietà sociale e di utilità sociale e in particolare si prefigge di promuovere l’attività di tutela di diritti sociali, civili

ed ambientali ed intervento e sostegno, in tutte le molteplici forme, ai soggetti in condizione di svantaggio sociale, culturale, economico ed ambientale anche, ma non solo, a seguito di emergenze umanitarie.

La Fondazione promuove la giustizia sociale, i diritti umani e la salvaguardia del pianeta, attraverso lo storytelling, l'advocacy e il sostegno a progetti innovativi di cambiamento positivo.

Si propone come una voce fuori campo per fornire nuove e diverse chiavi di lettura, innescando riflessioni e favorendo una maggiore comprensione delle grandi sfide che stiamo vivendo, incoraggiando ad affrontarle con senso di appartenenza e responsabilità, stimolando il dialogo e l'azione.

Attiva e sostiene progetti innovativi in ambito sociale ed ambientale, volti ad agire sulle cause dei problemi, e creando le condizioni e gli stimoli per immaginare e disegnare un futuro diverso.

Opera in autonomia o in partnership, poiché crede nel potere di un approccio collettivo ai problemi sistemici.

Mira quindi a costruire partnership collaborative con storyteller, NGO, fondazioni, influencer, aziende, media, educatori che ne condividano la visione, facendo leva sul potere delle differenze per promuovere il cambiamento.

Per cui, le attività di interesse generale, perseguite dalla Fondazione, di cui all'art. 5 del D. Lgs. 117/2017 sono le seguenti:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- c) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione

dell'attività', esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;

d) organizzazione e gestione di attività' culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività', anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività' di interesse generale di cui al presente articolo;

e) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà' educativa;

f) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

g) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

h) promozione della cultura della legalità', della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

i) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché' dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività' di interesse generale di cui al presente articolo promozione delle pari opportunità' e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Al fine di attuare le attività di interesse generale sopra esposte, la Fondazione potrà porre in essere le seguenti attività operative:

a) finanziare e sviluppare attività di cooperazione e solidarietà internazionale e di natura sociale;

b) intraprendere qualsiasi operazione, sia in Italia che all'estero, di volta in volta ritenuta necessaria al fine di promuovere la Fondazione o procurare contributi per mezzo di donazioni, sottoscrizioni, lasciti o attraverso qualsiasi altro mezzo;

c) scrivere, stampare, pubblicare, emettere e fare circolare qualsiasi documento,

- periodico, libro, giornale, trasmissione, film, opuscolo, manifesto, contenuto multimediale e usare qualsiasi altro mezzo di informazione, sempre nei limiti delle attività di interesse generale della Fondazione;
- d) prendere qualsiasi impegno di carattere fiduciario, sociale e caritatevole nei limiti comunque consentiti dalla normativa che regola gli enti senza scopo di lucro;
- e) intervenire direttamente o sostenere qualunque tipo di intervento nel caso di emergenza umanitaria, sanitaria o sociale;
- f) costituire o partecipare alla costituzione o sovvenzionare qualsiasi ente o società del terzo settore, associazione, istituzione o fondazione con uno scopo analogo o strumentale a perseguire quello della Fondazione e sottoscrivere e prestare garanzie monetarie per qualsiasi scopo di interesse collettivo, considerato rientrante negli scopi della Fondazione;
- g) promuovere, organizzare, partecipare alla promozione e all'organizzazione di conferenze, corsi anche di formazione, mostre, riunioni, esibizioni ed ogni altro evento che possa contribuire al perseguimento delle attività di interesse generale della Fondazione;
- h) realizzare – sia indirettamente che in collaborazione con altri soggetti pubblici e/o privati – iniziative finalizzate a:
- consentire un maggior radicamento della Fondazione su tutto il territorio nazionale ed all'estero;
 - agevolare una diffusione capillare della propria visione e strategia;
 - stimolare nuove forme di partecipazione della società civile in Italia ed all'estero;
 - combattere ogni forma di disuguaglianza e di esclusione sociale in Italia ed all'estero.
- i) negoziare, stipulare e dare esecuzione a qualsiasi tipo di accordo con enti e società del terzo settore, associazioni, istituzioni, persone giuridiche o fisiche, al fine di realizzare o contribuire alla realizzazione delle finalità e allo svolgimento delle attività di interesse generale della Fondazione;
- j) co-progettare e co-programmare con enti pubblici (ai sensi art. 55 del D.Lgs.

117/17) e svolgimento dei servizi tramite appalto;

- k) formare volontari e tecnici per approfondire le tematiche di cui si occupa la Fondazione al fine che questi, nei loro rispettivi ambiti di intervento, svolgano per periodi definiti, attività e percorsi progettuali per la realizzazione dei fini propri della Fondazione;

La Fondazione potrà tuttavia svolgere, in via secondaria e strumentale, attività diverse di cui all'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 direttamente connesse a quelle di interesse generale, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dall'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni nonché dal decreto attuativo previsto dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017. Il Consiglio di Amministrazione avrà la competenza di individuare le specifiche attività diverse di cui all'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 esercitabili.

Per lo svolgimento delle attività, la Fondazione potrà infine comprare, prendere in locazione o in permuta, noleggiare o vendere qualsiasi altro diritto reale o personale su beni mobili od immobili, compresi i diritti di privilegio ed i diritti speciali, che siano considerati necessari per gli scopi e le finalità della Fondazione; sottoscrivere e prestare garanzie monetarie per qualsiasi scopo di interesse collettivo, considerato rientrante negli scopi e finalità della Fondazione.

La Fondazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestatori di lavoro autonomo o professionale, anche ricorrendo a propri fondatori o partecipanti.

La Fondazione, qualora se ne presentasse la necessità può, per il raggiungimento degli scopi sociali, stipulare accordi o convenzioni con Enti sia pubblici che privati.

Art. 4

Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è composto:

- a) dal fondo di dotazione pari ad Euro 30.000,00 costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori o da soggetti Terzi;

- b) dagli ulteriori contributi, erogazioni, da eredità, legati, donazioni, contributi ed erogazioni di altri soggetti, pubblici e privati, nazionali od esteri, espressamente destinati all'accrescimento del patrimonio;
- c) dai beni mobili ed immobili acquistati dalla Fondazione per accrescere il proprio patrimonio;
- d) dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, viene destinata ad incrementare il patrimonio;
- e) dai contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici anche esteri.

Art. 5

Fondo di gestione

Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:

- a) dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio della Fondazione medesima, salvo quanto previsto al punto d) del precedente articolo;
- b) da eventuali donazioni, liberalità, lasciti testamentari, erogazioni, contributi, da chiunque provenienti che non siano espressamente destinati a patrimonio;
- c) da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici anche esteri;
- d) da contributi in qualsiasi forma concessi dai Fondatori o da altri soggetti;
- e) dai ricavi delle attività istituzionali di interesse generale e diverse in quanto accessorie, strumentali e connesse.

Qualsiasi apporto, o versamento, comunque denominati, che sia effettuato a favore della Fondazione, non è ripetibile in alcun caso e, in particolare, nemmeno in caso di scioglimento della Fondazione né in caso di morte o di estinzione del soggetto che abbia effettuato l'apporto o il versamento a favore della Fondazione.

Art. 6 - Durata

La Fondazione è prevista a tempo indeterminato.

Essa si scioglierà in caso di:

- a) raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- b) impossibilità di raggiungimento degli scopi stessi;
- c) deliberazione del Consiglio di Amministrazione assunta con le maggioranze previste nel presente statuto.

Capo II

MEMBRI ED ORGANI DELLA FONDAZIONE

Art. 7

Fondatori

Sono Fondatori quelli risultanti dall'atto costitutivo della Fondazione e che partecipano alla dotazione del patrimonio iniziale.

La Fondatrice è la dr.ssa Scanziani Valentina Giovanna Maria.

Alla Fondatrice compete la determinazione del numero e la nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione ad ogni scadenza ed all'atto della costituzione. Alla Fondatrice compete di diritto la nomina nel Consiglio di Amministrazione.

All'atto della nomina, la Fondatrice può stabilire il compenso eventualmente dovuto ai componenti del Consiglio di Amministrazione per tutta la durata della carica nell'osservanza della Normativa Applicabile.

Qualora la Fondatrice venisse a mancare o divenisse legalmente incapace, la stessa, in precedenza, avrà provveduto in forma scritta alla designazione di altro soggetto o persona o di più soggetti o persone che eserciterà o eserciteranno le prerogative ed i diritti ad essa riservati, salve diverse disposizioni dettate dall'autorità governativa. (i **“Soggetti Designati”**).

Art. 8

Organi ed uffici della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- a) il Consiglio di Amministrazione;
- b) il Presidente e il Vice Presidente;
- c) l'Organo di Controllo.

Qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge o sia facoltativamente deliberata dal Consiglio di Amministrazione, la Fondazione potrà nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale.

E' ufficio della Fondazione il Segretario Generale o Direttore Generale. La Fondazione è dotata di propri uffici e di una propria organizzazione amministrativa volta all'attuazione delle deliberazioni degli organi della Fondazione.

Art. 9

Il Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di tre fino ad un massimo di nove membri nominati dalla Fondatrice, e, dopo di lei, dai Soggetti Designati.

In mancanza di Soggetti Designati, i membri del Consiglio di Amministrazione saranno nominati da parte del Consiglio di Amministrazione uscente, che delibererà a maggioranza assoluta.

I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica sino all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina, salvo revoca, e comunque fino a che non siano nominati i successori. Tutti i membri possono essere rieletti.

Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipi a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio di Amministrazione stesso. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di cessazione della carica, si dovrà provvedere, nel rispetto delle designazioni di cui al primo comma, alla nomina di altro/i Consigliere/i che resterà/resteranno in carica sino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione senza limitazioni e con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti utili per il conseguimento dello scopo dell'Ente.

Il Consiglio di Amministrazione approva gli obiettivi ed i programmi della Fondazione proposti dal Presidente e verifica i risultati complessivi della gestione medesima. In particolare provvede a:

- 1) predisporre i programmi e gli obiettivi da presentare annualmente in sede di approvazione delle linee generali dell'attività della Fondazione;
- 2) deliberare in merito al bilancio di esercizio ed alla relazione accompagnatoria e finanziaria ed al bilancio sociale (in caso di superamento delle soglie di legge);
- 3) deliberare sull'accettazione di elargizioni, donazioni, legati, eredità e lasciti nonché sull'acquisto e la vendita di immobili, e sulla destinazione degli stessi ovvero delle somme ricavate, nel rispetto dei limiti di cui al presente statuto;
- 4) conferire speciali incarichi a singoli Consiglieri, anche con facoltà di delega, fissandone le attribuzioni;
- 5) istituire Comitati tecnico-scientifici ed Unità di progetto in relazione a specifiche linee strategiche o progettuali, al fine della loro attuazione; all'atto della istituzione il Consiglio stabilisce numero di componenti, funzioni, poteri, procedure, strutture di raccordo di detti Comitati e Unità di progetto con il Consiglio medesimo e le articolazioni funzionali ed amministrative della Fondazione;
- 6) istituire la cabina di regia delle Unità di progetto, individuandone il soggetto Coordinatore;
- 7) approvare e modificare il regolamento eventuale della Fondazione;
- 8) nominare ove opportuno il Direttore Generale scegliendolo anche tra esterni al Consiglio di Amministrazione, determinandone qualifiche, compiti, natura e durata dell'incarico;
- 9) attivare sezioni territoriali della Fondazione in relazione ad attività decentrate sia in territorio nazionale che all'estero;
- 10) eventualmente delegare ad un proprio membro la funzione di Tesoriere;
- 11) deliberare sulle modifiche all'atto costitutivo ed allo Statuto;
- 12) esaminare, proporre e deliberare le eventuali opzioni di trasformazione, fusione e scissione dell'Ente in conformità al D. Lgs. 117/2017;
- 13) nominare, scegliendolo tra i Consiglieri, il Vice-Presidente e disporne la revoca;
- 14) nominare, ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga comunque opportuno, il Revisore Legale e disporne la revoca;
- 15) svolgere ogni ulteriore compito ad esso affidato dal presente Statuto.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere assunte in adunanza collegiale.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono convocate, presso la sede o altrove, purché in Italia o in Brasile, dal Presidente di propria iniziativa, o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri o dell'Organo di Controllo, con avviso scritto da trasmettere agli aventi diritto senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento, con almeno cinque giorni di preavviso ovvero, in caso di urgenza, almeno tre giorni lavorativi prima della data fissata.

La formalità di convocazione può essere espletata, su incarico del Presidente, da un altro membro del Consiglio di Amministrazione. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora e l'elenco delle materie da trattare. Il Consiglio si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei membri in carica. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti, fatta eccezione per le deliberazioni aventi ad oggetto l'estinzione e lo scioglimento della Fondazione che sono assunte con il voto favorevole dei tre quarti dei consiglieri in carica.

Il Consiglio di Amministrazione è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i consiglieri e tutti i membri dell'Organo di Controllo.

Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente; in mancanza, dal consigliere più anziano di età.

Il Consiglio può nominare un Segretario della riunione estraneo al Consiglio stesso.

Le deliberazioni constano da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della riunione, steso su apposito libro.

Le adunanze del Consiglio possono tenersi per audio conferenza o videoconferenza. L'intervento al Consiglio mediante mezzi di telecomunicazione avviene alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nel relativo verbale:

a) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente tutti gli eventi del Consiglio che debbono essere oggetto di verbalizzazione;
- c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte l'anno.

Competerà, anche in caso di gratuità dell'incarico ai componenti il Consiglio di Amministrazione il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate nell'esercizio del mandato.

In conformità all'art. 26 comma 7 del D. Lgs. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori é generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 10

Il Presidente e il Vice-Presidente

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è Presidente della Fondazione. Il Presidente è designato dalla Fondatrice nell'atto di nomina del Consiglio di Amministrazione, e, dopo di lei, dai Soggetti Designati.

In mancanza di Soggetti Designati, il Presidente sarà nominato dal Consiglio di Amministrazione stesso.

Alla scadenza, il Presidente può essere rieletto.

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio, per il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'ente.

Il Presidente presiede il Consiglio di Amministrazione e vigila sulla attuazione delle sue deliberazioni.

In particolare, il Presidente cura le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e

sostegno delle singole iniziative della Fondazione. In caso di assenza od impedimento del Presidente, egli è sostituito a tutti gli effetti di legge e di statuto, dal Vice Presidente. Il solo fatto dell'agire del Vice Presidente in mancanza del Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

Art. 11

Direttore Generale

Il Direttore Generale, qualora nominato, è scelto dal Consiglio di Amministrazione fra persone significativamente qualificate nel settore di attività della Fondazione o comunque del settore degli enti senza scopo di lucro che siano disponibili a dedicare alle funzioni alle quali il Direttore è preposto, il tempo e l'attenzione necessari affinché esse possano essere svolte adeguatamente.

Il Direttore provvede alla gestione della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza, nell'ambito dei piani, dei progetti e delle linee di bilancio approvati dal Consiglio di Amministrazione. In particolare il Direttore provvede a:

- a) predisporre in fase di istruttoria i programmi e gli obiettivi, da presentare annualmente all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;
- b) partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, in occasione delle quali può esprimere pareri e proposte;
- c) esercitare gli altri compiti eventualmente affidatigli dal Consiglio di Amministrazione.

Al Direttore Generale può essere corrisposto un emolumento in conformità allo status di lavoratore dipendente o di lavoratore autonomo.

Tale emolumento è determinato dal Consiglio di amministrazione.

Art. 12

Organo di Controllo

La Fondatrice nomina in sede l'Organo di controllo, formato da un Sindaco Unico o da un Collegio Sindacale composto da tre Sindaci Effettivi, scelti e/o scelto tra soggetti estranei alla Fondazione.

Mancata la Fondatrice, l'organo di Controllo è nominato dai Soggetti Designati.

In mancanza di Soggetti Designati, l'Organo di Controllo sarà nominato dal Consiglio di Amministrazione stesso.

In caso di nomina di un Collegio Sindacale, sono nominati anche due Sindaci Supplenti. Coloro che hanno l'incarico di supplenza entrano in carica automaticamente in ogni caso di cessazione dalla carica dei soggetti che compongono l'Organo di Controllo con effetto dal giorno in cui ricevono, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, la notizia della cessazione dalla carica di uno dei Sindaci Effettivi.

L'organo di controllo anche monocratico, deve essere scelto in base ai requisiti indicati dall'art. 30 comma 5 del D. Lgs. 117/2017 e successive integrazioni e modifiche e segue le regole ivi contenute.

L'organo di controllo, anche monocratico, dura in carica per tre anni sino all'approvazione del bilancio relativo all'ultimo anno di ciascun triennio ed i componenti sono rieleggibili.

L'organo di controllo:

- esercita i poteri e le funzioni obbligatorie previste dalle leggi vigenti per l'organo di controllo di cui all'art. 30 del D.lgs. 117/2017 e successive integrazioni e modifiche. Resta salva la facoltà e la possibilità per la Fondazione di eleggere un organismo di vigilanza ai sensi dell'art. 6 D.lgs. 231/01.
- agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi sociali oppure su segnalazione di un Consigliere;
- può partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione;
- attesta che il bilancio sociale, ove obbligatorio, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del D.lgs 117/2017
- L'Organo di controllo si riunisce trimestralmente e di dette riunioni redige apposito verbale.

Le riunioni si possono tenere anche in audio/video conferenza, osservate le disposizioni dettate per le riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Ai componenti l'Organo di controllo compete un compenso per il loro operato, determinato dalla Fondatrice all'atto della nomina, e successivamente dal Consiglio di Amministrazione, e nell'ambito e nei limiti del budget di spesa annualmente approvato.

Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Art. 13

Revisione Legale dei Conti

La Fondazione deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro previsto dalla normativa vigente, quando superi i limiti previsti dall'art. 31 del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni.

La nomina è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'articolo 10 del D. Lgs. 117/2017.

L'incarico di revisione legale dei conti è conferito dal Consiglio di Amministrazione, il quale determina il corrispettivo spettante al Revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico.

L'incarico ha durata per tre esercizi, con scadenza alla data del Consiglio di Amministrazione convocato per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio.

CAPO III - ESERCIZIO FINANZIARIO SCIOGLIMENTO

Art. 14

Esercizio finanziario, Bilancio Economico e Bilancio Sociale

L'esercizio finanziario ha inizio il 1°(primo) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno.

Il bilancio va redatto secondo le modalità e le indicazioni previste dall'art. 13 del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, e deve essere approvato dal Consiglio di Amministrazione entro il 30 aprile di ogni anno, con possibilità di proroga anche nel periodo successivo a tale termine, ma fermo restando il limite di cui all'art. 48 comma 3 del D.Lgs. 117/2017 del deposito del bilancio stesso nel Registro Unico del Terzo Settore entro il 30 giugno di ogni anno.

È vietata la distribuzione anche indiretta di proventi delle attività, nonché di avanzi di gestione, fondi o riserve durante la vita della Fondazione ed in ogni caso la Fondazione fa richiamo integrale senza deroghe all'art. 8 del D. Lgs. 117/2017 e successive

modifiche ed integrazioni, per la parte riguardante le fondazioni, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. L'eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito e impiegato a favore delle attività di interesse generale e di quelle diverse, ad esse direttamente connesse, previste dal presente statuto.

Il Consiglio di amministrazione, in osservanza dell'art. 13 comma 6 del D. Lgs. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, è tenuto a fare menzione, in caso di svolgimento di attività diverse di cui all'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, del loro carattere secondario e strumentale nei documenti di bilancio.

In materia di bilancio sociale, si applica la disciplina prevista dall'art. 14 del D.Lgs 117/2017. Nel caso di superamento delle soglie di cui all'art. 14 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, la Fondazione è quindi tenuta agli obblighi di pubblicazione del bilancio sociale di cui all'art.14 comma 1 del D. Lgs 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni. Nel caso di superamento delle soglie di cui all'art. 14 comma 2 del D. Lgs. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, la Fondazione è tenuta agli obblighi di pubblicazione dei dati ivi previsti di cui all'art.14 comma 2 del D. Lgs 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni.

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo preposto a porre in essere gli obblighi indicati nei due commi precedenti del presente articolo e previsti dall'art. 14 del D.Lgs. 117/2017. Esso può avvalersi di propri incaricati e fiduciari.

Art. 15

Volontari ed attivisti

In coerenza con la partecipazione attiva e volontaria dei cittadini, ed in coerenza con le finalità della Fondazione, la stessa intende avvalersi di volontari.

La Fondazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività ed è tenuta ad iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale. Il volontario è una persona che, previa domanda scritta di voler svolgere attività di volontariato nella Fondazione per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune nelle attività di interesse generale previste dalla

Fondazione, per il tramite della Fondazione stessa e mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacita' in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarieta' sociale. L'attivita' del volontario non puo' essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dalla Fondazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attivita' prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dalla Fondazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Ai fini di cui sopra, le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo di quanto indicato nel D.LGS. 117/2017 e s.m.i. e il Consiglio d'Amministrazione deliberi sulle tipologie di spese e le attivita' di volontariato per le quali è ammessa questa modalita' di rimborso. La qualita' di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Fondazione tramite la quale svolge la propria attivita' volontaria. Con riferimento alla disciplina dei volontari non regolamentata nei due commi precedenti, e per le restanti attività, in ogni caso viene adottato integralmente quanto previsto nel Titolo III articoli 17-18 e 19 del D. Lgs. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni. Fermo restando quanto sopra indicato sulla natura dei volontari, la Fondazione può avvalersi anche di attivisti non inquadrabili come volontari continuativi, che condividono gli obiettivi e le finalità di interesse generale della Fondazione e che contribuiscono alla loro realizzazione impegnandosi a svolgere in prima persona attività, campagne ed iniziative di raccolta fondi a sostegno della Fondazione.

Art. 16

Scioglimento ed Estinzione

Lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio sono deliberati dal Consiglio di Amministrazione convocato con specifico ordine del giorno, che provvederanno alla nomina di uno o più liquidatori.

Il patrimonio che residua dopo la liquidazione sarà devoluto, in corso di scioglimento per qualunque causa, in conformità all'art. 9 del D. Lgs. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, ad altri enti del terzo settore secondo le deliberazioni dell'organo sociale competente, acquisito il parere di cui all'art. 45 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni e fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge.

In ogni caso, i beni della Fondazione non possono essere devoluti ai fondatori, agli amministratori e dipendenti della stessa.

CAPO IV - RINVIO

Art. 17

Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Titolo IV del Codice del Terzo Settore di cui al Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche ed integrazioni e del Codice Civile in quanto compatibili.

VALENTINA GIOVANNA MARIA SCANZIANI

BRESCIANI ELISABETTA

MARINA OPRANDI

CHIARA CLERICI sigillo

E' copia conforme dell'allegato -D- all'atto da me ricevuto in data 14 settembre 2020 al n. 30830/7593 di repertorio.

Si compone di n. 17 facciate.

Si rilascia per gli usi consentiti dalla legge.

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento cartaceo, ai sensi dell'articolo 68 ter della legge notarile, per gli usi consentiti dalla legge.

Milano, 21 aprile 2023